

La ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'obbligo di motivazione previsto all'art. 253 del Trattato CE, in quanto non indica perché il provvedimento presenta dei vantaggi evidenti per l'ambiente. Inoltre la ricorrente sostiene che la decisione impugnata non esamina gli argomenti sollevati nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di primo grado riguardante la decisione iniziale.

La ricorrente fa altresì valere che la decisione impugnata riguarda una decisione iniziale che è nulla in quanto viola forme sostanziali.

Inoltre la ricorrente sostiene che la decisione della Commissione secondo la quale il provvedimento sarebbe compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c), del Trattato CE, si baserebbe su dati di fatto insufficienti.

Infine la ricorrente fa valere che la decisione impugnata svantaggia, senza ragioni obiettivamente giustificate, i materiali isolanti qualificati dalla Commissione come «tradizionali», in particolare i materiali isolanti minerali nonché i materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili, ma che non beneficianti del contrassegno di qualità natureplus. La ricorrente ritiene che la decisione violi il principio di proporzionalità e il divieto di discriminazione e, di conseguenza, i principi fondamentali del diritto comunitario.

---

**Ricorso della sig.ra Fernanda Ehrhardt-Avancini contro il Parlamento europeo, proposto il 1° luglio 2005**

**(Causa T-256/05)**

(2005/C 229/58)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 1° luglio 2005 la sig.ra Fernanda Ehrhardt-Avancini, residente in Lussemburgo, rappresentata dai sigg. Georges Vandersanden, Laure Levi e Chiara Ronzi, avocats, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) che respinge la sua domanda di restituzione di 207 ore e 30 minuti imputati alla durata del suo congedo ordinario e di conseguenza alla sua remunerazione/pensione;

2. accordarle gli interessi di mora;
3. condannare il convenuto alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

All'epoca dei fatti in causa la ricorrente era impiegata presso il Parlamento europeo. Quest'ultimo le aveva comunicato con lettera 21 luglio 2004 che avrebbe imputato 207,30 ore al suo congedo ordinario, essendosi ella assentata per malattia dal 28 maggio all'11 luglio 2004. La decisione del Parlamento faceva seguito all'esito di una visita medica della ricorrente, nell'ambito di una procedura d'arbitrato dinanzi ad un libero professionista ex art. 59 dello Statuto, che avrebbe rivelato che ella era in condizione di riprendere servizio. Il Parlamento respingeva altresì una successiva domanda della ricorrente diretta a recuperare il beneficio delle ore imputate.

A sostegno del suo ricorso la sig.ra Fernanda Ehrhardt-Avancini deduce la violazione dell'art. 59 dello Statuto, nonché del regolamento interno del Parlamento, per essere stata sottoposta ad arbitrato medico senza essere prima visitata dal medico di fiducia. Deduce altresì la violazione dell'obbligo di motivazione, dei diritti della difesa e del principio «patere quam ipse legem fecisti».

---

**Ricorso di Eric Voigt contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 giugno 2005**

**(Causa T-258/05)**

(2005/C 229/59)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 30 giugno 2005 Eric Voigt, residente in Orange (Francia), rappresentato dall'avv. Bernard Autric, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede al Tribunale:

1. che la Commissione accolga la sua domanda di riconoscimento di malattia professionale dell'11 luglio 2002;
2. il pagamento, da parte della Commissione, degli interessi a partire dal 28 maggio 2004;